



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Via Gambara, 40 - 25100 Brescia

Tel. 030/7672111 - Fax 030/7672512 - E mail tribunale.brescia@giustizia.it

Presidenza

Prot. 551

Brescia, 12 febbraio 2019

A tutti gli Ordini Professionali

Brescia

Oggetto: Trasmissione delle fatture per il pagamento delle prestazioni dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili. Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della Giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle Entrate.

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 13 dicembre 2018, si trasmette la **nota m_dg DAG 27887.U dell'8 febbraio 2019** con la quale il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - ha fornito alcune precisazioni in merito all'applicazione della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e art. 12 D.L12 luglio 2018 convertito in L. 9 agosto 2018.

I punti principali sono di seguito evidenziati.

Viene confermato l'iter di emissione e lavorazione delle fatture come indicato nella comunicazione del 13 dicembre 2018 (allegata), ovvero:

- il C.T.U., ricevuto il pagamento, emette la fattura nei confronti dell'Amministrazione, avendo cura di evidenziare la data di avvento pagamento e la parte che lo effettua (*cf. pag. 22 la circolare n. 9/E del 2018 della Agenzia delle Entrate*).
- La trasmissione della fattura comporta che, nella stessa, sia inserito il codice univoco IPA dell'ufficio che riceve. Per il Tribunale di Brescia il codice è: **VRMJGR**.
- L'ufficio giudiziario riceve la fattura e verifica la regolarità della stessa, specie riguardo alla presenza dell'attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, con indicazione delle generalità complete e del numero di procedimento cui si riferisce.
- L'Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cui risulti omessa la detta attestazione.
- Il successivo trattamento delle fatture, da parte dell'ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustizia, avverrà attraverso il sistema di gestione contabile **SICOGE** che permette di ricevere una fattura utilizzando la funzione "*dichiarazione di pagamento/chiusura debito*", in modo da evitare che gli importi di tali fatture appaiano erroneamente come debiti inestinti dell'Amministrazione sulla piattaforma di certificazione dei Crediti.

Viene precisato che:

- L'Amministrazione della Giustizia è estranea al rapporto intercorrente tra creditore (CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento); pertanto, **il Tribunale non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è soggetto ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).**


Il Ministero conclude riservandosi di rendere noto l'esito, sollecitato, dell'interlocuzione, avviata con l'Agenzia delle Entrate.

Questo ufficio provvederà a rendere note le successive determinazioni ministeriali.

Si prega di portare quanto illustrato a conoscenza dei propri iscritti.


Il dirigente amministrativo

Antonella Cioffi



Il Presidente del Tribunale

Vittorio Masia





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste volte a conoscere come gestire le fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

Al riguardo, giova ricordare quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 188994.U del 26.9.2018 (che per comodità di lettura si allega nuovamente: **documento 1**), e in particolare:

- che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto "*ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice*";
- che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;
- che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale *modus operandi* sta determinando per gli Uffici giudiziari – essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come *crediti inestinti* sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono "*chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto*" – ha avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate volta a verificare la

possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia.

Orbene, in attesa di conoscere le determinazioni dell'Agenzia delle entrate al riguardo, non può però che ribadirsi la necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione.

Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "*dichiarazione di pagamento/chiusura debito*" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come *debiti inestinti dell'Amministrazione* sulla piattaforma di certificazione del credito.

Giova infine precisare che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).

Con l'occasione si ribadisce che sarà cura di questa Direzione generale far conoscere l'esito delle avviate interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate non appena perverrà il richiesto (e da ultimo sollecitato, anche per le vie brevi) riscontro.

Cordialità.

Roma, 8 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati




TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Via Gambara, 40 - 25100 Brescia

Tel. 030/7672111 - Fax 030/7672512 - E mail tribunale.brescia@giustizia.it

Presidenza

Prot. **4134**

Brescia, 13 dicembre 2018

A tutti gli Ordini Professionali

Brescia

Oggetto: Trasmissione delle fatture per il pagamento delle prestazioni dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nei procedimenti civili. Circolare n. 9/E del 7 maggio della Agenzia delle Entrate.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate in oggetto indicata tratta, tra altri argomenti, quello della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai CTU

Con riferimento ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, l'Agenzia delle entrate ritiene che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico mentre l'Amministrazione della giustizia riveste esclusivamente la qualifica di committente non esecutrice del pagamento.

Di conseguenza, il CTU, dovrà emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, evidenziando che il pagamento avverrà con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento del Giudice.

L'applicazione della suddetta circolare ha evidenziato alcune criticità in merito alle quali sono stati formulati quesiti alla competente articolazione ministeriale.

A riguardo Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito alcune prime indicazioni con la nota m_dg DAG 188994.U del 26 settembre 2018, che si trasmette, specificando di aver avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate.

In attesa di ulteriori indicazioni questo ufficio, su sollecitazione di alcuni ordini professionali, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al trattamento delle fatture che pervengono al Tribunale.

IL C.T.U., ricevuto il pagamento emette la fattura nei confronti dell'Amministrazione, avendo cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione (*cf. pag. 22 la circolare n. 9/E del 2018 della Agenzia delle Entrate*)

La trasmissione della fattura comporterà che, nella stessa, sia inserito il codice univoco IPA dell'ufficio che riceve. Per il Tribunale di Brescia il codice è: **VRMJGR**

L'ufficio giudiziario riceve la fattura e verifica la regolarità della stessa, specie riguardo alla presenza dell'attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, indicandone le generalità complete e il numero di procedimento cui si riferisce.

L'Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cui risulti omessa la detta attestazione.

Il successivo trattamento delle fatture, da parte dell'ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustizia, avverrà attraverso il programma SICOGE che permette di ricevere una fattura certificando che il relativo pagamento non rientra in alcun capitolo di spesa assegnato al Funzionario Delegato e che il pagamento di quanto dovuto in fattura è stato assolto da terzi giusto provvedimento giurisdizionale.

Ai sensi della circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze , infatti, "se la fattura viene pagata da un soggetto diverso dall'Amministrazione debitrice, quest'ultima potrà utilizzare la funzione di "dichiarazione di pagamento/chiusura debito", appositamente realizzata nel sistema SICOGE.

Questo ufficio si riserva ulteriori disposizioni e chiarimenti all'esito di successive determinazioni ministeriali.

Il dirigente amministrativo
Antonella Cioffi

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masla



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – Esclusione dello *split payment* – Circolare Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della giustizia.

Pervengono a questa Direzione generale quesiti e segnalazioni (da parte sia di Uffici giudiziari sia di CTU) in merito alle criticità che emergono nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari e trasmesse secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.

In particolare, al punto 4.2 di tale circolare, ci si interroga sulla possibilità che *“per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti”* (cd. *split payment*): nel farlo l'Agenzia, richiamata alla mente l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale *“l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia”*, evidenzia che *“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico”*, come pure che *“tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice, al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese ... a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento”*.

Di conseguenza il CTU, ricevuto il pagamento della parte, *“deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972”* – e dunque ad addebitare l'imposta, *“a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”* (che nella specie è l'Amministrazione della giustizia) – nonché *“ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio” avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”*. Poiché dunque, *“in tali fattispecie, la P.A. ... non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU”*, l'Agenzia delle entrate conclude nel senso di *“escludere l'applicabilità ... della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972”*, in quanto *“l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterebbe*

l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti. Tale doppio versamento costituirebbe un aggravio delle procedure e giustifica la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti".

Da ultimo, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. decreto dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, è stato espressamente previsto (art. 12) che sono esclusi dallo *split payment* i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte, fatturati dopo il 14 luglio 2018: all'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*quinquies*, è stato infatti aggiunto un comma 1-*sexies*, a norma del quale "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

Alla luce di quanto precede, pertanto, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.

Come detto, dalle segnalazioni pervenute a questo ufficio risulta che tale *modus operandi* sta determinando notevoli criticità. Accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte), pervenendo agli Uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come *crediti inestinti*, in quanto pagate da terzi: mentre infatti il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate, che devono essere chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il che, tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per Uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni), costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli Uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione).

Orbene, in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia: sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa.

Cordialità.

Roma, 26 settembre 2018

II. DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
